

Pubblicato il 30/05/2017

N. 02305/2017 REG.PROV.CAU.
N. 03919/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sull'atto di appello numero di registro generale 3919 del 2017, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Il signor Francesco Sirano, non costituitosi nel corso del secondo grado del giudizio;

nei confronti di

signori Paolo Giulierini, Carmelo Malacrino, Eva Degli Innocenti e Gabriel Zuchriegel, non costituitisi nel corso del secondo grado del giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez.

II quater, n. 6170/2017, resa tra le parti;

Visto l'atto d'appello, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo ha chiesto che, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado sia respinto;

Vista la sentenza appellata, con cui il TAR per il Lazio ha accolto le censure formulate col ricorso di primo grado ed ha annullato gli atti impugnati;

Vista la domanda con cui il Ministero appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della esecutività della sentenza impugnata (con la conseguente reviviscenza degli atti impugnati in primo grado) e vista altresì l'istanza – proposta ai sensi degli articoli 56, 62, comma 2, e 98, comma 2, del codice del processo amministrativo - con cui il medesimo Ministero ha chiesto che, in attesa della camera di consiglio da fissare per l'esame della domanda cautelare, sia emesso un decreto monocratico, che anticipi provvisoriamente le statuizioni da rendere con l'ordinanza collegiale;

Rilevato che l'atto d'appello contiene quattro motivi di impugnazione, proposti contro la sentenza del TAR, con i quali, rispettivamente, il Ministero appellante ha dedotto che:

a) della controversia si dovrebbe occupare il giudice civile, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli articoli 7 e 9 del codice del processo amministrativo;

b) il TAR avrebbe errato nel ritenere illegittimo lo svolgimento della prova «tramite *skipe*» di alcuni partecipanti alla selezione, sia perché non sarebbe stata formulata una formale censura col ricorso di primo grado, sia perché di per sé non si sarebbe verificata in concreto

alcuna lesione al principio della trasparenza degli atti del procedimento;

c) il TAR avrebbe dovuto dichiarare inammissibili (per tardività) i motivi aggiunti e – nel disporre l'annullamento degli atti della selezione relativa al Parco archeologico di Paestum – sarebbe incorso comunque in una contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo della sentenza;

d) il TAR avrebbe dovuto respingere, perché sarebbero infondati, i motivi aggiunti, con cui è stata prospettata la presenza di alcuni vizi del procedimento;

Visto il decreto n. 29 del 29 maggio 2017, con cui il Presidente titolare della Sesta Sezione del Consiglio di Stato:

- nel ravvisare i presupposti per la propria astensione, ha delegato il sottoscritto ad esaminare l'istanza del Ministero appellante volta ad ottenere una misura monocratica cautelare, nonché lo ha delegato a fissare la data della camera di consiglio, per l'esame della domanda cautelare in sede collegiale;

- ha rilevato la particolare urgenza delle questioni ed ha segnalato che le prossime camere di consiglio dell'8 e del 22 giugno 2017 saranno da lui presiedute;

Considerato che l'art. 56, comma 4, del codice del processo amministrativo (il quale dispone che nel decreto emesso ai sensi del precedente comma 1 «*deve essere comunque indicata la camera di consiglio*») consente – per ragioni di urgenza - la fissazione di una qualsiasi camera di consiglio successiva alla emanazione del decreto cautelare (cfr., come è stato disposto, tra gli altri, dai decreti emessi dal presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 4056 del 21 settembre 2016, e n. 3899 del 14 settembre 2016; nonché n. 5003 del

7 novembre 2016; n. 4802 e n. 4801 del 27 ottobre 2016; n. 4419 del 6 ottobre 2016; n. 4382 del 3 ottobre 2016; n. 4381 del 3 ottobre 2016; da n. 4333 a 4335 e da n. 4338 a n. 4345 del 3 ottobre 2016); Considerato che, per la particolare urgenza delle questioni sollevate dal Ministero appellante, può essere fissata la prossima camera di consiglio del 15 giugno 2017, per l'esame della sua domanda cautelare in sede collegiale (dunque con riduzione del termine ordinario di trattazione della domanda cautelare nella sede collegiale); Considerato che, con riferimento al periodo che intercorre tra la data odierna e il giorno 15 giugno 2017, in questa sede non emergono elementi tali che inducano ad accogliere l'istanza del Ministero appellante, sia perché non risulta opportuna la modifica della situazione attuale (il che condurrebbe ad un incongruo alternarsi degli organi titolari di funzioni pubbliche), sia perché le delicate questioni oggetto del giudizio – approfondite con la sentenza impugnata e con l'atto d'appello – esigono il dovuto esame nell'ordinaria sede collegiale, nel rispetto del principio del contraddittorio;

P.Q.M.

Respinge l'istanza del Ministero appellante, volta all'emanazione di una favorevole misura cautelare monocratica.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 15 giugno 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 maggio 2017.

Il Presidente
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO